

Repertorio n. 13.088

Raccolta n. 9.185

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DELLA
"ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venti ottobre duemilaventi
(20.10.2020)

alle ore 19.30 (diciannove e trenta),
a Cesena in Corso Ubaldo Comandini n. 7, presso la sede dell'AUSER Cesena, ove richiesto,
avanti a me **ANTONELLA ODIERNA** notaio in Cesena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:
URBINI FRANCO, nato a Forlì il giorno 14 ottobre 1943, residente a Cesena in Piazza Isei n. 24, che dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto non in proprio ma quale presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI**", con sede a Cesena in Via Cavalcavia n. 288, codice fiscale 90001280404, iscritta al Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini al R.E.A. n. FO-252855, riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 269 del 27 maggio 1988, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con decreto n. 536 del 15 giugno 1994 ed iscritta al n. 718 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il costituito, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima fissata nell'avviso per il giorno 19 ottobre 2020, come espressamente attesta il comparente - l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sull'argomento di cui oltre.

Pertanto, mi richiedo di assumere la veste di segretario dell'assemblea, redigendone il verbale in forma pubblica. Ed io notaio dò atto di quanto segue.

Presidenza dell'Assemblea - Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, il costituito **URBINI FRANCO**, che d'ora in avanti sarà anche indicato come "presidente".

Costituzione dell'Assemblea - Il presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare perché regolarmente convocata per questo giorno e luogo, alle ore 18.15 per la parte ordinaria ed alle ore 19.30 per la parte straordinaria, nelle forme previste dall'art. 10 dello Statuto, mediante pubblicazione sul giornale dell'associazione n. 1 del mese di settembre 2020; il presidente dichiara che la copia di detto quotidiano è conservata presso la sede dell'associazione.

Presenze - Il presidente dichiara che sono qui presenti:

a) per gli associati: numero 13 (tredici) associati (in proprio o per delega, che restano acquisite agli atti dell'associazione) - di cui il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione - su un totale di numero 286 (duecentottantasei) associati aventi diritto di voto, e pertanto in misura idonea per poter deliberare ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto;

b) per il consiglio direttivo: lo stesso presidente, nonché i consiglieri **BIASINI GIANCARLO** (vice presidente), **ANGELONI DIEGO**, **CIOTTI FRANCESCO** e **MARONGIU PIER ANTONIO**, mentre risultano assenti giustificati i consiglieri **MINGOZZI PAOLO** e **RIDOLFI RUGGERO**;



ANTONELLA ODIERNA
NOTAIO

Via Martiri della Libertà n. 1
47521- Cesena (FC)
tel. 0547 25370 - 21374
fax 0547 29953
aodierna@notariato.it

REGISTRATO

A CESENA

il 17/11/2020

n. 8359

serie 1T

esatti euro 200,00

TRASCritto

CONSERVATORIA RR. II.

di FORLÌ

il 17/11/2020

Reg. Gen. 17355

Reg. Part. 11675



c) per il collegio sindacale: la dottoressa BURATTI ILDE, mentre risultano assenti giustificati i sindaci DANESI MASSIMO e FRANI LARA.

Il tutto come risulta dal foglio delle presenze che, debitamente firmato da tutti gli intervenuti, viene consegnato dal presidente dell'assemblea a me notaio e che, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito, si allega al presente verbale distinto con la lettera "A".

Ordine del Giorno - Dichiaro il costituito che l'assemblea è qui riunita per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

Parte ordinaria: ore 18.15

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo 2019 discussione e votazione

Bilancio preventivo 2021 discussione e votazione

Varie ed eventuali

Parte straordinaria: ore 19.30

1. Modifiche statutarie previste dalla legge sulla riforma del Terzo Settore e conseguente approvazione del nuovo testo dello Statuto.

Esposizione - Il presidente preliminarmente riferisce all'assemblea che la trattazione dell'argomento della seconda parte dell'assemblea, cosiddetta "Parte straordinaria", richiede la verbalizzazione da parte del notaio, chiamato alla funzione di segretario, ed introduce immediatamente l'argomento, esponendo all'assemblea che, come già noto a tutti i presenti, è necessario adeguare lo statuto alle modifiche normative disposte con la riforma del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017); a tal fine è stato redatto un nuovo statuto, con l'ausilio di professionisti esperti in materia, che si conforma alle disposizioni inderogabili contenute nel detto decreto.

Il presidente espone quindi all'assemblea le varie modifiche che vanno apportate allo statuto vigente, per renderlo conforme alle nuove disposizioni della riforma del Terzo settore, e ne dà lettura per facilitarne la comprensione per tutti; peraltro, data la stretta interconnessione delle molteplici variazioni richieste e l'estrema eterogeneità complessiva del nuovo testo statutario rispetto a quello vigente, il presidente propone l'adozione di un'unica delibera con la quale approvare unitariamente la totalità del nuovo statuto.

A tal proposito il presidente puntualizza e dichiara che:

- l'associazione è attualmente retta dallo statuto approvato dall'assemblea straordinaria degli associati verbalizzata con atto ricevuto da me notaio in data 17 dicembre 2018 rep. n. 11166/7730, registrato a Cesena il 31 dicembre 2018 al n. 10059 serie 1T e che il nuovo testo di statuto entrerebbe in vigore, come riportato nell'art. 22 del nuovo testo, una volta approvato dalla competente autorità (Servizio Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna); resta altresì inteso che le disposizioni dello statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore c/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il detto Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge c/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

- di tutte le modifiche che verranno approvate e che entreranno in vigore come sopra meglio specificato, evidenzia quella alla denominazione dell'associazione che inserirà l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato); pertanto, essendo l'associazione proprietaria di beni immobili e beni mobili

registrati, occorrerà da tali decorrenze provvedere alle necessarie ed opportune formalità.

Il presidente invita pertanto l'assemblea a discutere e deliberare.

Discussione e deliberazione - L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, dopo breve discussione, col parere favorevole del collegio sindacale, così come rappresentato, con voto espresso per alzata di mano,

- favorevoli 13 (tredici)

- contrari nessuno

- astenuti nessuno

e pertanto col voto favorevole di tutti gli associati presenti,
delibera di

1) approvare il nuovo testo dello statuto, come proposto ed illustrato dal presidente dell'assemblea;

2) conferire al presidente del consiglio direttivo ogni potere per apportare le modifiche al nuovo statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte dell'ente regionale Servizio Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna o di altri enti di vigilanza competenti, non lesive nei confronti degli associati o di terzi;

3) conferire al presidente del consiglio direttivo ogni potere per l'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nuovo Statuto - A questo punto, il presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, appositamente predisposto in previsione dell'approvazione da parte dell'assemblea, affinché, unitamente al presente verbale, venga depositato presso il competente Registro Regionale delle Persone Giuridiche nonché presso gli enti preposti all'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo statuto così modificato, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Chiusura - Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.55 (diciannove e cinquantacinque).

Pubblicità nei registri immobiliari e mobiliari - Ai fini della pubblicità verso i terzi, il costituito, nell'indicata qualità, dichiara che nel patrimonio dell'associazione sono presenti i seguenti

BENI IMMOBILI

fabbricato polifunzionale da cielo a terra sito in Comune di Cesena in Via Cavalcavia n. 288, di due piani fuori terra, costituito da uffici, ambulatori medici, vani ad uso archivio e di servizio, distribuiti fra i piani terra e primo (collegati da scala interna) e da un'autorimessa pertinenziale al piano terra, col terreno pertinenziale in proprietà esclusiva, che ne costituisce il sedime e la corte circostante, confinante nel complesso con Via Cavalcavia, Via Riccardo Brusi, beni Abati-Antoniacci-Lucchi-Vicini, salvo altri o aventi causa;

il fabbricato è censito al **Catasto Fabbricati del Comune di Cesena:**

Foglio 109, Particella 2976, Sub. 1, Categoria A/10, Classe 3, Consistenza vani 10,5, Superficie catastale totale mq. 278, Via Cavalcavia n. 288, piano T-1, Rendita euro 3.497,70,

Foglio 109, Particella 2976, Sub. 2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq. 41, Superficie catastale totale mq. 48, Via Cavalcavia n. 288, piano T-1, Rendita euro 182,10, et



Foglio 109, Particella 2976, Sub. 3, B.C.N.C. (corte comune ai Subb. 1 e 2);
il terreno pertinenziale, che del detto fabbricato costituisce il sedime e la corte scoperta circostante, della superficie catastale di mq. 223, è censito al
Catasto Terreni del Comune di Cesena, Sezione di Cesena:
Foglio 109, Particella 2976, ente urbano di are 02 ca. 23;
nonchè i seguenti

BENI MOBILI REGISTRATI

Tipo: autovettura FIAT PANDA, Targa: CB748XH;

Tipo: autovettura FIAT PANDA, Targa: DZ035ZJ;

Tipo: autovettura FIAT QUBO, Targa: FN848HG.

Si autorizzano pertanto i competenti Dirigenti dell'Agenzia del Territorio e del Pubblico Registro Automobilistico, ad eseguire, senza loro responsabilità, le conseguenti formalità.

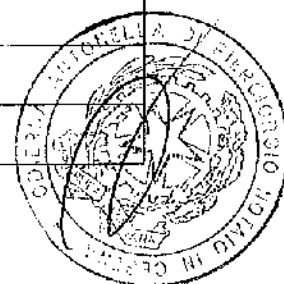
Trattamento tributario - Ai fini della registrazione del presente atto, si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - esenzione dall'imposta di bollo ed esenzione dall'imposta di registro - trattandosi di modifiche statutarie di adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Spese - Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Lettura e sottoscrizioni finali - Del presente verbale, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al costituito, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 20.10 (venti e dieci).

Occupa fogli uno per quattro pagine fin qui.

F.TO FRANCO URBINI, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO,
SIGILLO



Consiglio Direttivo	Presente P Assente A	firma
Presidente URBINI FRANCO	P	Franchini
Vice presidente BIASINI GIANCARLO	P	Lauffic
Consigliere ANGELONI DIEGO	P	Angelon
Consigliere CIOTTI FRANCESCO	P	Ciotti
Consigliere MARONGIU PIER ANTONIO	P	Marongiu
Consigliere MINGOZZI PAOLO	A	
Consigliere RIDOLFI RUGGERO	A	

Collegio Sindacale	Presente P Assente A	firma
BURATTI ILDE	P	Buratti
DANESI MASSIMO	A	
FRANI LARA	A	

Il presidente dell'associazione

Franchini

Il notaio

Antoniella



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 9.185 DELLA RACCOLTA STATUTO

Art. 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"Associazione Romagnola Ricerca Tumori ODV"** (d'ora in avanti "Associazione").

Art. 2

L'Associazione ha sede in Cesena, Via Cavalcavia n. 288.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea.

Art. 4

L'Associazione si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività e iniziative tese alla lotta contro il cancro e, in particolare, tese alla prevenzione oncologica, indicata dalle Comunità scientifiche come una delle fasi più importanti nella lotta contro i tumori, al fine di consentire all'Uomo, attraverso la diagnosi precoce, una migliore qualità della vita.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

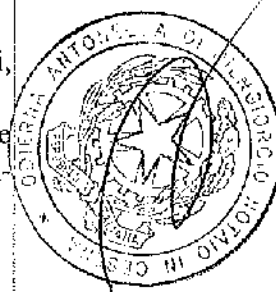
- interventi e prestazioni sanitarie, per gli interventi di prevenzione primaria e secondaria delle patologie oncologiche e metaboliche;
- erogazioni di beni a sostegno di attività di interesse generale (quali ad esempio quelle sanitarie), per le attrezzature scientifiche donate ai vari reparti ospedalieri;
- erogazione di denaro a sostegno di attività di interesse generale (quali ad esempio quelle sanitarie), per l'erogazione di borse di studio a personale medico e paramedico.

In particolare stimola la prevenzione, anche mediante ambulatori propri o insieme ad altri; informa la popolazione con un proprio giornale, con la pubblicazione di materiale divulgativo a carattere socio-scientifico, con l'organizzazione di convegni scientifici, effettua prevenzione nelle scuole, concede borse di studio, effettua accertamenti gratuiti per la popolazione.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei prin-



cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione, nell'ambito degli scopi statuari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o realtà privata, oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, purché maggiori di età, e le Organizzazioni di volontariato che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Possono altresì aderire altri Enti del Terzo settore e altri Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato e purché si riconoscano nei principi e nelle regole del presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta recante la dichiarazione di dividerne le finalità e l'impegno a realizzarli.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato e, in caso di diniego, la delibera di rigetto - che deve essere motivata - deve essere inoltrata all'interessato entro i successivi 60 (sessanta) giorni; l'aspirante socio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Il socio persona giuridica indica la persona fisica da proporre quale candidato scelto tra i propri soci (con pieni diritti).

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (cioè: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

L'adesione del socio ha carattere permanente e può venire meno nei seguenti casi:

- a) Decesso o estinzione giuridica dell'ente;
- b) Recesso;
- c) Espulsione.

I soci possono recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione di un socio in caso di mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà dapprima contestare per iscritto al socio l'addebito affinché egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci)



seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle inerenti alla loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione e da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax, sms, avviso sul giornale dell'Associazione, pubblicazione su quotidiani locali) almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite in un apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato in Assemblea ordinaria.

Art. 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne

nomina i relativi membri;

- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Proviviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di sette ed un massimo di nove, eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate per iscritto, almeno dieci giorni prima delle elezioni, personalmente dal Socio candidato o da tre Soci, previa accettazione dello stesso candidato. Il Consiglio ha facoltà di presentare una lista di candidati.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Diretti-



vo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, descrivibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio, unitamente al bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 14

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per soli due mandati consecutivi.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi il solo intervento del Vice Presidente è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con una mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 17

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;



- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio dei Proibiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di esclusione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 12 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proibiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 8, le entrate e le rendite comun-

que conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria validamente costituita ai sensi del precedente art. 11. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, con il compito di curare la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguere le obbligazioni in essere, e delibera anche in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 22

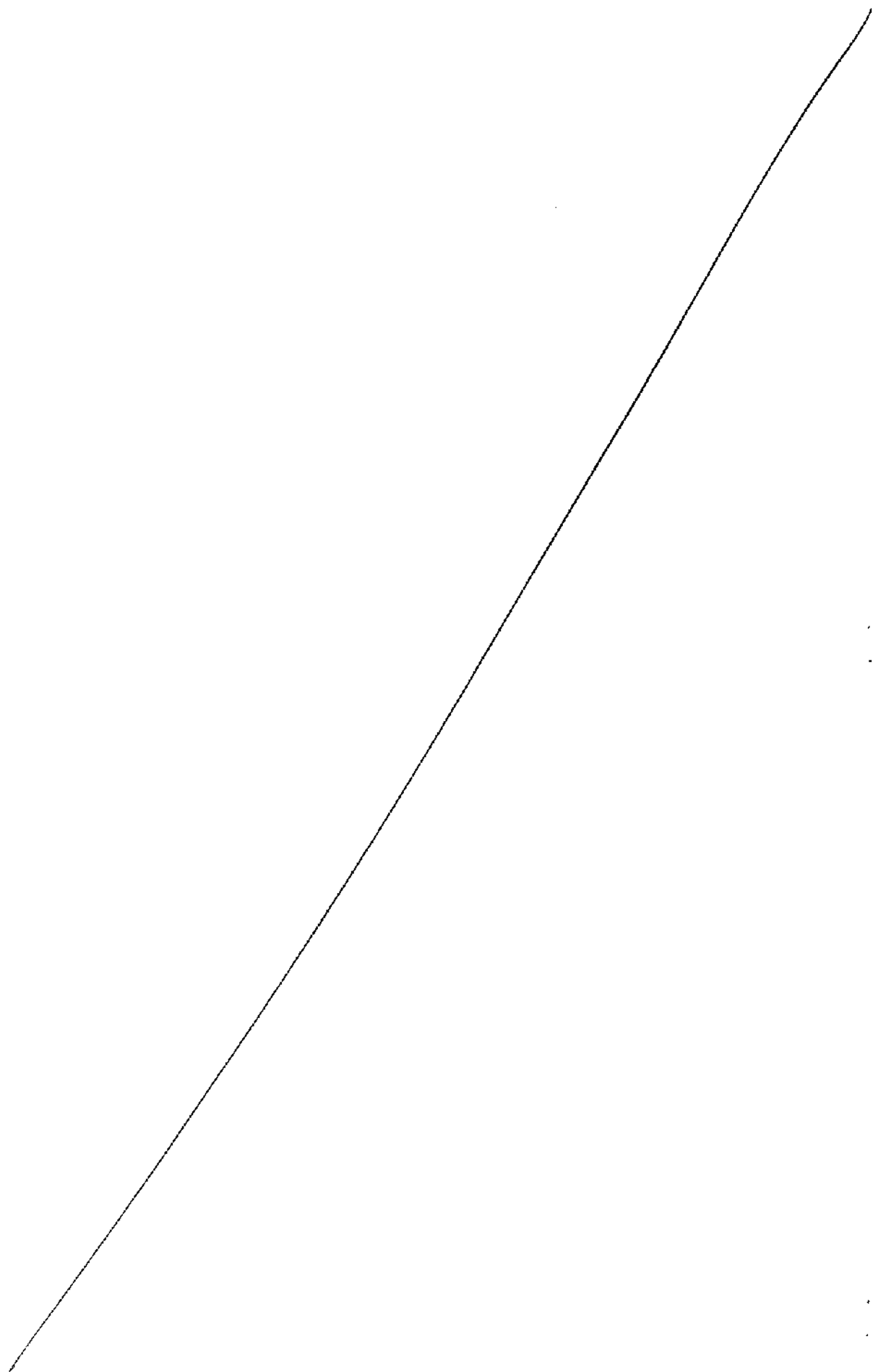
Lo Statuto, secondo la presente stesura, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 36, entra in vigore una volta approvato dalla competente autorità (Servizio Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna).

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte del predetto ente regionale o di altri enti di vigilanza competenti.

Resta altresì inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

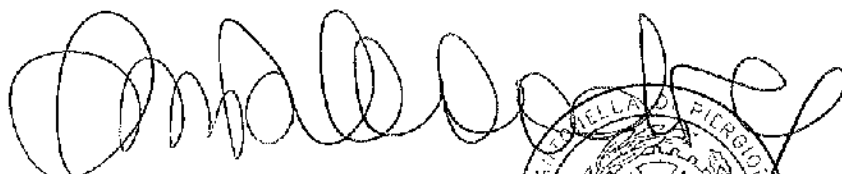
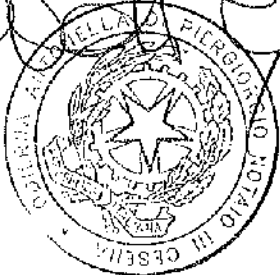
**F.TO FRANCO URBINI, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO,
SIGILLO**





COPIA AUTENTICA

Certifico io sottoscritta **ANTONELLA ODIERNA** notaio in Cesena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente copia è conforme all'originale, ed ai suoi allegati, nei miei rogiti.
Si rilascia ad uso fiscale della parte.
Cesena, 17 novembre 2020

**ANTONELLA ODIERNA
NOTAIO**

Via Martiri della Libertà n. 1
47521- Cesena (FC)
tel. 0547 25370 – 21374
fax 0547 29953
aodierna@notariato.it